

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori

Raccolta dei pareri regionali



Rivendite di giornali e riviste

Data * 20/06/2024

Protocollo * 8234/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 7528/A2009B del 04/06/2024 in merito all'apertura di una rivendita di quotidiani e periodici in forma non esclusiva all'interno di un centro commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 04/06/2024 con Prot. n. 7528/A2009B si richiede se sia possibile l'apertura di una rivendita di quotidiani e periodici in forma non esclusiva all'interno di un centro commerciale denominato "X", sito in codesto comune e avente una superficie di vendita di mq 867, tenuto conto altresì che sul territorio comunale non vi è alcun punto vendita esclusivo o non esclusivo.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, è definita dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 170/2001, prevedendo alla lettera d) l'esercizio della stessa soltanto ad alcuni esercizi commerciali, tra cui le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lett. e), f) e g) del D.Lgs. n. 114/1998, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700.

Il caso specifico rientra nella fattispecie di cui alla suddetta lettera g) e conseguentemente l'interessato potrà avviare tale attività mediante la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, al SUAP (Sportello unico per le attività produttive) competente per territorio.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 170/2001, i comuni possono individuare le zone sottoposte a vincoli di tutela per esigenze di sostenibilità ambientale e viabilità, nonché aventi valore artistico, storico, archeologico, architettonico e ambientale, per l'apertura di nuovi punti vendita sulla base di criteri e parametri qualitativi adottati con intesa in sede di Conferenza unificata, che non sono stati ancora definiti.

Pertanto, in attesa dell'adozione dei suddetti criteri, si rileva che non sussistono limiti all'apertura di nuovi punti vendita, fermo restando gli obblighi contrattuali previsti tra gli edicolanti e le imprese di distribuzione dei prodotti editoriali (distributori) consistenti da una parte nella garanzia di fornitura dei quotidiani e periodici agli edicolanti e dall'altra nel rispetto delle varie condizioni di vendita previste per gli edicolanti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo.

Data 29/12/2022

Protocollo 16047 /A2000B

OGGETTO: quesito Prot. n. 12614/A2009B del 09/11/2022 in merito alla cessazione di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici con annessa rivendita di generi di monopolio ed apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 09/11/2022 con Prot. n. 12614/A2009B, si richiede se, in caso di cessazione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in forma non esclusiva con annessa rivendita di generi di monopolio, sia possibile avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dello stesso locale di esercizio, mantenendo l'attività di vendita di generi di monopolio, e quale sia il relativo iter amministrativo da seguire.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che, alla luce dei processi di liberalizzazione delle attività economiche avvenuti negli ultimi anni, non è possibile vietare la coesistenza di due o più attività economiche all'interno del medesimo locale, tenuto conto che eventuali restrizioni e limitazioni possono essere imposte per motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità.

Nel caso specifico, se non sussistono motivi ostativi previsti dalla normativa vigente in materia di vendita di generi di monopolio, che non rientra nell'ambito di competenza regionale, in merito alla coesistenza di tale attività con quella della somministrazione, si rileva che la disciplina regionale del commercio non prevede tale divieto.

Pertanto, ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorre presentare al SUAP del comune competente per territorio la SCIA, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006, con la quale il soggetto interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi, ovvero di onorabilità e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, nonché di rispettare le disposizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, prevenzione incendi e sulla sorvegliabilità dei locali, e la programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, che prevede cautele aggiuntive riferite, in un contesto di sostenibilità ambientale, alla compatibilità rispetto all'impatto acustico, atmosferico e paesaggistico, oltre che al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi e alla valutazione dell'impatto sulla viabilità.

Per quanto riguarda il riconoscimento requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 ai fini dell'esercizio dell'attività in argomento, e in particolare della pratica professionale svolta dal soggetto interessato in qualità di titolare dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare svolta nei suddetti locali fino al 31/12/2018, si specifica che la lettera b) dell'articolo 71 consente il riconoscimento della qualificazione professionale a coloro che hanno esercitato attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, purché sia comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale.

Data 20/05/2022

Protocollo 3825 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 3501/A2009B dell'11/05/2022 in merito all'apertura di un punto vendita di quotidiani e periodici con annessa vendita di prodotti di cartoleria e libri scolastici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 11/05/2022 con Prot. n. 3501/A2009B si richiede se, in caso di cessazione dell'unico punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici presente sul territorio comunale, il titolare di un'attività di cartoleria, con annessa vendita di libri scolastici, possa subentrare nella stessa attività oppure debba considerarsi come nuova apertura.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, è definita dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 170/2001, prevedendo alla lettera e) l'esercizio della stessa soltanto ad alcuni esercizi commerciali, tra cui quelli adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite di superficie di 120 mq.

Nel caso specifico, si tratta di un esercizio commerciale, già esistente, con vendita di libri scolastici, attinenti più all'ambito dei prodotti di cartoleria, i cui consumatori riguardano in modo particolare gli studenti.

Per questi motivi, non è possibile ipotizzare la fattispecie del subingresso in un punto vendita di quotidiani e periodici non esclusivo, in assenza dei requisiti oggettivi richiesti dal dettato normativo ai fini della sua definizione, ma il caso di specie può essere ricondotto all'apertura di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 170/2001, tenuto conto che gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque prodotto secondo la vigente normativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis) dello stesso decreto.

Pertanto, l'interessato potrà avviare tale attività mediante la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, al SUAP (Sportello unico per le attività produttive) competente per territorio.

Si evidenzia, inoltre, che ad opera del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazione dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato abrogato l'art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001 relativo ai piani comunali di localizzazione per i punti vendita esclusivi che prevedano limiti di natura quantitativa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli stessi.

In alternativa, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 170/2001, i comuni possono individuare le zone sottoposte a vincoli di tutela per esigenze di sostenibilità ambientale e viabilità, nonché aventi valore artistico, storico, archeologico, architettonico e ambientale, per l'apertura di nuovi punti vendita sulla base di criteri e parametri qualitativi adottati con intesa in sede di Conferenza unificata, che non sono stati ancora definiti.

Pertanto, in attesa dell'adozione dei suddetti criteri, si rileva che non sussistono limiti all'apertura di nuovi punti vendita, fermo restando gli obblighi contrattuali previsti tra gli edicolanti e le imprese di distribuzione dei prodotti editoriali (distributori) consistenti da una parte nella garanzia di fornitura dei quotidiani e periodici agli edicolanti e dall'altra nel rispetto delle varie condizioni di vendita previste per gli edicolanti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo.

Direzione Cultura e Commercio

Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori

commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03/08/2021

Protocollo 1021/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 624/A2009B del 22/07/2021 in merito ai criteri per la variazione merceologica di un punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/07/2021 con Prot. n. 624/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito ai criteri da prevedere nei piani comunali di localizzazione in caso di variazione merceologica di un punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica insediato in un chiosco nel centro storico.

A tal proposito, si richiamano in via preliminare le principali novità introdotte nel comparto delle edicole ad opera del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, con il quale è stato modificato l'impianto normativo del D.Lgs. n. 170/2001 in conformità ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché a favore di una programmazione di natura qualitativa.

In particolare, si rileva l'abrogazione dell'art. 6 relativo ai piani comunali di localizzazione per i punti vendita esclusivi, che consentiva di stabilire limiti di natura quantitativa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli stessi; dopo le intervenute modifiche, ai sensi dell'art. 4-bis, i comuni possono individuare le zone sottoposte a vincoli di tutela per esigenze di sostenibilità ambientale e viabilità, nonché aventi valore artistico, storico, archeologico, architettonico e ambientale, per l'apertura di nuovi punti vendita sulla base di criteri e parametri qualitativi adottati con intesa in sede di Conferenza unificata, che non sono stati ancora definiti.

Inoltre e con riferimento al caso di specie si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque prodotto secondo la vigente normativa, consentendo anche ai punti vendita esclusivi di ampliare la propria attività con altre categorie merceologiche.

Per contro, gli esercizi commerciali previsti all'art. 2, comma 3 possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in regime di non esclusività e via accessoria ad una delle attività espressamente indicate.

Tutto ciò premesso, è da ritenere che, in attesa dell'adozione dei suddetti criteri, non sia comunque possibile, nella disciplina e nella programmazione del comparto, prescindere da valutazioni di compatibilità rispetto ai principi di liberalizzazione delle attività economiche, secondo cui le sole limitazioni ammissibili sono giustificate dalla tutela di esigenze imperative di interesse generale di rilievo costituzionale nel rigoroso rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Con riferimento al quesito se *“per la variazione di altre categorie merceologiche (ad es. da “vendita di frutta e verdura a somministrazione”) sia necessario attenersi a particolari criteri o se sia sufficiente una delibera di consiglio comunale, sentite le associazioni di categoria”* si evidenzia che le scelte competono in autonomia al comune secondo valutazioni di compatibilità con gli accennati principi e nel rispetto della normativa regionale.

Data 09/11/2021

Protocollo 4889 /A2009A

OGGETTO: chioschi edicole - rinnovo concessioni di posteggio. Riscontro a richiesta di parere.

Con nota ns. prot. 4188/2021 è stato richiesto come procedere per la definizione del regime di occupazione del suolo pubblico nel caso di chioschi di edicole che “non posseggono un vero e proprio titolo di concessione di uso di suolo ma sono state autorizzate con deliberazioni della giunta comunale o titoli edilizi risalenti agli anni ‘70 che non riportano termini di scadenza dell’utilizzo dell’area pubblica”, alla luce delle disposizioni relative al rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, secondo quanto previsto dall’art. 181, comma 4-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, dalle Linee guida di cui all’allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020 e dalla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555.

Vien inoltre precisato che gli esercenti sono attualmente in regola con i pagamenti dei tributi e dei canoni patrimoniali e posseggono i requisiti soggettivi e morali nonché la regolarità contributiva previsti dalle suddette linee guida ministeriali.

Nello specifico viene richiesto:

- se sia possibile “concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per i 12 anni previsti dal DM in questi casi”;
- “nel caso fosse possibile applicare il decreto, quale tipologia di convenzione per la concessione di suolo” sia possibile “stilare per regolarizzare dette situazioni”.

Tenuto conto della protratta situazione di irregolarità amministrativa venutasi a creare rispetto ai chioschi edicole insistenti su area pubblica si rileva anzitutto l’opportunità di assumere un atto comunale in autotutela con il quale, in definitiva, dare atto delle specificità del caso e della necessità di definire il regime di occupazione delle aree e la durata delle concessioni.

Rispetto a tale ultimo aspetto, è da ritenere possibile individuare le “occupazioni” preesistenti, per le quali non era stato indicato alcun termine, quali concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020.

Ciò posto il Comune potrà avviare in sanatoria, anche tardivamente, i procedimenti di rinnovo, in attuazione dell’art. 181 comma 4-bis del decreto-legge n. 34/2020, secondo quanto previsto dalle citate linee guida e dalla DGR 14 dicembre 2020, n. 1-2555, tenuto conto che le medesime disposizioni si applicano, oltre che alle concessioni per il commercio su area pubblica, anche ai posteggi finalizzati, tra l’altro, allo svolgimento delle attività di rivendita di quotidiani e periodici (cfr. DM 25/11/2020, p. 2).

Si richiama infine la disposizione di cui all'art. 56 bis dl. 73/2021, convertito in l. 106/2021, che ha modificato le scadenze dei procedimenti di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020, di cui all'art. 181, c. 4-bis dl 34/2020, convertito in l. 77/2020, prevedendo che: "In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo".

Tenuto conto che, per il combinato disposto del predetto art. 26 bis e dell'art. 1 del DL 105 del 23 luglio 2021, lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021, il termine finale per la conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni è, allo stato attuale, fissata al 31 marzo 2022.

Data 31/03/2021

Protocollo 2995/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 2560/A2009A del 22/03/2021 in merito all'apertura di un punto vendita di quotidiani e periodici con annessa vendita di prodotti di cartoleria e giocattoli.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/03/2021 con Prot. n. 2560/A2009A si richiedono delucidazioni in merito all'apertura di un punto vendita di stampa quotidiana e periodica con annessa attività di vendita di prodotti di cartoleria e giocattoli in un locale di esercizio avente una superficie di mq. 55.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che il caso di specie può essere ricondotto all'apertura di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 170/2001, tenuto conto che gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque prodotto secondo la vigente normativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis) dello stesso decreto.

Pertanto, l'interessato potrà avviare tale attività mediante la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, al SUAP (Sportello unico per le attività produttive) competente per territorio.

Si evidenzia, inoltre, che ad opera del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazione dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato abrogato l'art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001 relativo ai piani comunali di localizzazione per i punti vendita esclusivi che prevedano limiti di natura quantitativa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli stessi.

In alternativa, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 170/2001, i comuni possono individuare le zone sottoposte a vincoli di tutela per esigenze di sostenibilità ambientale e viabilità, nonché aventi valore artistico, storico, archeologico, architettonico e ambientale, per l'apertura di nuovi punti vendita sulla base di criteri e parametri qualitativi adottati con intesa in sede di Conferenza unificata, che non sono stati ancora definiti.

Pertanto, in attesa dell'adozione dei suddetti criteri, si rileva che non sussistono limiti all'apertura di nuovi punti vendita, fermo restando gli obblighi contrattuali previsti tra gli edicolanti e le imprese di distribuzione dei prodotti editoriali (distributori) consistenti da una parte nella garanzia di fornitura dei quotidiani e periodici agli edicolanti e dall'altra nel rispetto delle varie condizioni di vendita previste per gli edicolanti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo.

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17/03/2021

Protocollo 2410/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 1799/A2009A del 24/02/2021 in merito all'apertura di un punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 170/2001.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 24/02/2021 con Prot. n. 1799/A2009A e secondo quanto emerso in occasione dei ripetuti colloqui intercorsi per le vie brevi con il soggetto interessato, necessari per una migliore comprensione del caso in esame, si richiedono delucidazioni in merito all'apertura di un punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica con annessa attività di vendita prevalentemente di libri e prodotti equiparati in un locale di esercizio avente un limite minimo di superficie di mq. 120, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 170/2001.

Il caso di specie si riferisce ad un esercizio con attività di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio in abbinamento all'attività di ricevitoria del lotto e simili e a quella di copisteria, a cui si intenderebbe aggiungere la vendita di stampa quotidiana e periodica.

Dalla documentazione allegata risulta che in data 04/02/2021 è stata presentata al comune competente per territorio la domanda di autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica, e che la medesima è stata negata per mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, con conseguente impossibilità di avvio della predetta attività di vendita.

I motivi ostativi all'accoglimento della domanda sono riconducibili alla mancanza del presupposto per la configurabilità della fattispecie "*vendita prevalentemente di libri e prodotti equiparati in un locale di esercizio avente un limite minimo di superficie di mq. 120*" prevista all'art. 2, comma 3, lett. e), ai fini dell'applicazione del regime non esclusivo del punto vendita di stampa quotidiana e periodica.

Non risultando verificati i presupposti per l'attivazione di una rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, l'interessato potrà avviare, in alternativa, un punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica mediante la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, al SUAP (Sportello unico per le attività produttive) competente per territorio, tenuto conto che gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque prodotto secondo la vigente normativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. cit.

Si evidenzia, inoltre, che ad opera del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazione dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, è stato abrogato l'art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001 relativo ai piani comunali di localizzazione per i punti vendita esclusivi che prevedano limiti di natura quantitativa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli stessi.

In alternativa, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 170/2001, i comuni possono individuare le zone sottoposte a vincoli di tutela per esigenze di sostenibilità ambientale e viabilità, nonché aventi valore artistico, storico, archeologico, architettonico e ambientale, per l'apertura di nuovi punti vendita sulla base di criteri e parametri qualitativi adottati con intesa in sede di Conferenza unificata, che non sono stati ancora definiti.



Pertanto, in attesa dell'adozione dei suddetti criteri, non sussistono limiti all'apertura di nuovi punti vendita, fermo restando gli obblighi contrattuali previsti tra gli edicolanti e le imprese di distribuzione dei prodotti editoriali (distributori) consistenti da una parte nella garanzia di fornitura dei quotidiani e periodici agli edicolanti e dall'altra nel rispetto delle varie condizioni di vendita previste per gli edicolanti, ai sensi dell'art. 5. del decreto legislativo.

Data 09/08/2018

Protocollo 75338/A1903A

OGGETTO: quesito sul regime per l'attività di edicola. Riscontro.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 23/07/2018 (ns. prot. n. 69706/2018), si richiede quale sia il regime giuridico previsto per l'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici (edicola), alla luce delle novità introdotte dal D.L. 50/2017 "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria...*", convertito nella legge n. 96/2017, che, all'art. 64-bis dispone: "*L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*", degradando in tal modo a SCIA il previgente regime autorizzatorio, tenuto conto che la deliberazione della Giunta regionale n. 101-9183/2003 smi "*Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D. lgs 24.4.2001 n. 170*" prevede ancora il regime giuridico dell'autorizzazione.

In proposito si precisa anzitutto che la materia delle rivendite di quotidiani e periodici (edicole) è regolata principalmente dal d.lgs. 170/2001 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", tuttora in vigore e recentemente, in ultimo, modificato dal richiamato D.L. 50/2007, convertito nella legge 96/2017.

Rispetto alla predetta normativa statale, la richiamata deliberazione regionale si colloca a livello attuativo, non essendo stata ritenuta opportuna, in sede regionale, l'adozione di un atto legislativo, trattandosi di una materia interessata dalla funzione trasversale della concorrenza attribuita dall'art. 17 Cost. alla competenza statale.

Inoltre il regime giuridico di accesso all'attività, come accennato degradato a SCIA dalle modifiche introdotte dal D.L. 50/2007, attiene alla funzione trasversale di competenza statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che necessitano di una disciplina uniforme a livello nazionale.

Sulla base di quanto evidenziato, è da ritenere che la disciplina attuativa regionale, anche se non espressamente abrogata, sul punto del regime giuridico di accesso all'attività ceda necessariamente a fronte di una fonte di rango sovraordinato, riferita ad una funzione di innegabile competenza legislativa statale.

Data 27/09/2017

Protocollo 13309/A1903A

OGGETTO: quesito in merito alla possibilità di vendita di prodotti alimentari (pastigliaggi) nelle rivendite di quotidiani e periodici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 12/09//2017 con Prot. n. 12212/A1903A, si richiede se le rivendite di quotidiani e periodici (edicole) possano svolgere l'attività di vendita di pastigliaggi vari confezionati, in particolare pacchetti di patatine, senza il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. .

A tal proposito, si evidenzia quanto segue.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, si evidenzia che l'art. 5, comma 6 bis della L.R. n. 28/1999 recita espressamente: *"L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari"*.

Con riferimento al regime giuridico per l'esercizio dell'attività di vendita di pastigliaggi da parte degli edicolanti, gli uffici scriventi hanno precisato con nota prot. n. 7390/DB1607 del 06/06/2013 che il titolo autorizzatorio per la rivendita della stampa quotidiana e periodica, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 170/2001, già comprende *"ope legis"* la possibilità di esercizio della stessa, senza che occorra apposita SCIA, in quanto rappresenterebbe un aggravio procedimentale non previsto espressamente dal suddetto articolo di legge; sono in ogni caso fatte salve le cautele igienico-sanitarie, secondo le specifiche leggi di settore vigenti.

Si richiama inoltre la nota della Regione Piemonte prot. n. 1840 dell' 8 marzo 2010, avente ad oggetto: *"Tabella speciale tabaccai – contenuto merceologico"* nella quale si aderiva al parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 15/10/2007, per il quale sono compresi nella nozione di pastigliaggi, specificamente contemplati nella declaratoria della tabella speciale annessa alla vendita di generi di monopolio, anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con l'esclusione del latte e dei suoi derivati, e quindi oggetto di vendita anche senza il possesso di specifico requisito professionale.

Si fa presente inoltre che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con risoluzione n. 205493 del 12 dicembre 2013, ha specificato che per *"pastigliaggi vari "* si intende la vendita di *"... caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili"*.

Conseguentemente, sulla base di quanto sopra evidenziato, si ritiene che la vendita di patatine confezionate non sia consentita poiché non risulta annoverata nel suddetto elenco.

Data 14/09/2017

Protocollo 12443/A1903A

Oggetto: disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici alla luce delle ultime modifiche al d. lgs. 170/2001. Riscontro a richiesta di notizie.

Con nota ns. prot. n. 11437/2017, codesto Studio ha richiesto agli uffici scriventi *“delucidazioni in merito alle nuove disposizioni per la diffusione della stampa quotidiana e periodica a seguito del DL 50/2017”*.

Contestualmente ha posto anche alcuni quesiti in merito alla disciplina giuridico amministrativa delle autorizzazioni per la rivendita di quotidiani e periodici, con specifico riferimento ad un'attività esistente di edicola abbinata ad un esercizio di vicinato di cartoleria, libri, bigiotteria....

Nello specifico viene evidenziato quanto segue:

- l'accennata attività è stata acquistata per atto tra vivi nel 2012 ed il Comune, nel rilasciare ricevuta di presentazione dell'apposita SCIA di subingresso, qualificava l'edicola come “rivendita esclusiva di quotidiani e periodici”;
- successivamente, nel 2014, l'attività si trasferiva in altri locali e, nella ricevuta rilasciata dal comune alla presentazione della SCIA di trasferimento, il comune individuava l'attività come attività di commercio di giornali, riviste, nell'ambito dell'autorizzazione per commercio di vicinato

e viene richiesto:

- se l'edicolante, a seguito delle novelle normative, debba procedere a qualche comunicazione di merito al Comune e/o ad altri enti, ovvero essendo autorizzazione antecedente a tali recenti norme non debba presentare alcunché;
- se la dicitura “rivendita esclusiva di quotidiani e periodici” sia da intendersi quale attività di sola ed esclusiva vendita della stampa quotidiana e periodica a norma dell'art. 3 della legge 108/1999 ed, in tal caso;
- come abbia potuto il comune, in sede di subingresso nell'anno 2012, qualificare l'attività come **“rivendita esclusiva di quotidiani e periodici”** quando in realtà si trattava della cessione di un'azienda che comprendeva sia la rivendita di quotidiani e periodici sia l'esercizio di vicinato.

Rispetto alle questioni poste si rileva, anzitutto, che le novità normative introdotte con il DL50/2017 attengono principalmente (cfr. nuovo art. 4 bis, c. 1 d. lgs. 170/2001) al regime giuridico per **l'avvio di nuove attività di rivendita**, prima autorizzatorio, ora degradato a SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

Le nuove disposizioni introducono inoltre (cfr. stesso art. 4 bis, c. 2 , 3 e 4):

- la possibilità per i comuni di *“individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita*

è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3;

- lo strumento dell'Intesa di Conferenza Unificata per la definizione dei suddetti criteri;
- il medesimo strumento dell'Intesa per l'individuazione *“nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente”*.

Appare pertanto evidente che le novità normative potranno avere piena applicazione solo ad avvenuta approvazione degli strumenti di leale collaborazione interistituzionale sopraccennati.

Per quanto attiene alla definizione delle tipologie di rivendite ed, in particolare, alle differenze fra le rivendite esclusive e quelle non esclusive, le novità normative non sono intervenute a fare la chiarezza interpretativa da anni attesa, specie dopo che, con le novelle introdotte al d. Lgs. 170/2001 ad opera dell'art. 39 del D.L. 1/2012, agli *“edicolanti”* è consentito *“vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa”*:

E' pertanto auspicabile che gli opportuni chiarimenti interpretativi emergano nel contesto della collaborazione interistituzionale di prossimo avvio per gli adempimenti di cui sopra.

A fronte dell'incertezza interpretativa accennata ed, in particolare, alla pratica difficoltà a discernere le due tipologie di rivendita, ben può essere accaduto, nel corso delle vicende amministrative nel tempo succedutesi rispetto ad autorizzazioni preesistenti, che siano state riportate dagli uffici comunali indicazioni contraddittorie e non del tutto puntuali: in proposito è da ritenere consolidato il principio per il quale sono fatti salvi i diritti acquisiti e che pertanto un'autorizzazione correttamente originatasi come esclusiva resti tale fino alla sua cessazione.

Si ritiene in ogni caso opportuno che l'interessato si rivolga al comune per chiarire e risolvere le eventuali contraddittorietà rilevate nella prassi amministrativa.

Data 10/10/2016

Protocollo 16078/A1903A

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari in un esercizio di vicinato con settore merceologico non alimentare.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/08/2016 con Prot. n. 13589/A1903A, si richiede se in un esercizio di vicinato, già autorizzato nel 1986 per il commercio di prodotti alimentari, e oggi anche per la vendita di giornali e riviste, pastigliaggi (caramelle, cioccolatini, biscotti preconfezionati e simili), bevande precofenzionate, bibite in lattina, ad esclusione di latte e derivati, sia consentita la vendita di gelati e patatine preconfezionati, tenuto conto che il titolare di tale attività non ha presentato la SCIA per l'aggiunta del settore merceologico alimentare.

A tal proposito, si richiama la nota di codesti uffici, con Prot. n. 0007390/DB1607 del 06/06/2013 avente ad oggetto: "Vendita di pastigliaggi nelle rivendite di quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 5, comma 6 bis della L.R. n. 28/1999 s.m.i. - Comunicato.", con la quale sono state fornite precise indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 5, comma 6 bis della L.R. n. 28/1999 s.m.i., secondo il quale: *"L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari"*.

In particolare, è stato specificato che le edicole possono vendere, oltre ai pastigliaggi confezionati, secondo quanto letteralmente previsto dal suddetto articolo, anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati, senza il possesso del requisito professionale previsto per gli alimentari, in analogia a quanto previsto per la tabella speciale dei tabaccai.

Pertanto, l'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici consente altresì la vendita di pastigliaggi, secondo la suddetta interpretazione estensiva, che non include la vendita di biscotti preconfezionati, per la quale è necessaria la presentazione della SCIA per l'aggiunta del settore merceologico alimentare ed è richiesto il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

Conseguentemente, con tale SCIA è possibile la vendita di gelati e patatine preconfezionati o di altri prodotti alimentari, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Data 30/06/2016

Protocollo 11161/A1903A

OGGETTO: quesito in merito alla vendita di pastigliaggi nelle rivendite di quotidiani e periodici poste su area pubblica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 08/06/2016 con Prot. n. 9904/A1903A, si richiede se le rivendite di quotidiani e periodici poste su area pubblica possano svolgere l'attività di vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., e la presentazione di un'apposita SCIA commerciale.

A tal proposito, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, si evidenzia che l'art. 5, comma 6 bis della L.R. n. 28/1999 recita espressamente: *"L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari"*.

Con riferimento al regime giuridico per l'esercizio dell'attività di vendita di pastigliaggi da parte degli edicolanti, gli uffici scriventi hanno precisato con nota prot. n. 7390/DB1607 del 06/06/2013 che il titolo autorizzatorio per la rivendita della stampa quotidiana e periodica, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 170/2001, già comprende *"ope legis"* la possibilità di esercizio della stessa, senza che occorra apposita SCIA, in quanto rappresenterebbe un aggravio procedimentale non previsto espressamente dal suddetto articolo di legge.

Per questi motivi, si ribadisce quanto sopra specificato, ovvero si ritiene che la vendita di pastigliaggi nelle rivendite di quotidiani e periodici poste su area pubblica possa svolgersi senza il possesso dei requisiti professionali e la presentazione della SCIA commerciale.

Certamente, sono fatte salve le cautele igienico-sanitarie, secondo le specifiche leggi di settore vigenti.

Data 25/05/2016

Protocollo 9176/A1903A

OGGETTO: quesito in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un esercizio di somministrazione per apertura di un punto vendita non esclusivo della stampa quotidiana e periodica, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 170/2001 s.m.i.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 27/04/2016 con Prot. n. 7725/A1903A, si richiede se il titolare di un esercizio di somministrazione, a cui sono state rilasciate, ai sensi della L. n. 287/1991 s.m.i., le autorizzazioni per lo svolgimento delle seguenti attività:

- tipologia a): esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- tipologia b): esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia;

possa essere altresì autorizzato all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo della stampa quotidiana e periodica, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 170/2001 s.m.i. tenendo conto che:

- l'articolo 2, comma 3 fornisce un'elencazione di tipologie di esercizi legittimati all'attivazione di un punto di vendita non esclusivo, prevedendo espressamente alla lettera c) *“i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie”*;
- sotto il profilo commerciale, con la L.R. n. 38/2006, gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia come definita dal comma 1 dell'art. 7, quale esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

Dal punto di vista sanitario, con il Regolamento regionale n. 2/R del 03/03/2008, tale esercizio, precedentemente autorizzato per attività di “preparazione e somministrazione alimenti e bevande (bar birreria), è stato riclassificato nella tipologia 4 “attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale”.

Nel caso di specie, l'esercizio in argomento non è un “bar” in senso proprio e conseguentemente non rientrerebbe tra gli esercizi commerciali che possono attivare un punto di vendita non esclusivo della stampa quotidiana e periodica.

Peraltro, alla luce dei processi di semplificazione e liberalizzazione delle attività economiche e commerciali, avviati con la Direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale nei ripetuti interventi legislativi statali, nonché delle numerose sentenze dei T.A.R. orientate alla liberalizzazione del settore, si richiede parere in merito alla legittimità del rilascio dell'autorizzazione richiesta per l'apertura di un punto di vendita non esclusivo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 170/2001.

Tutto ciò premesso, è opportuno evidenziare in via preliminare che il legislatore statale, con l'art. 39 del D.L. n. 1/2012 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", si è limitato ad introdurre alcune disposizioni che non innovano sostanzialmente l'impianto normativo del comparto, mantenendo conseguentemente lo *status quo*, costituito dalla permanenza del regime autorizzatorio e della pianificazione quantitativa.

D'altro canto, il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 172360 del 02/08/2012, fa presente che, a fronte delle molteplici disposizioni di liberalizzazione, non è più sostenibile l'adozione di una programmazione quantitativa, che stabilisce distanze o limiti numerici per densità abitativa, come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001.

Ne consegue che, pur mantenendo il regime autorizzatorio, i piani comunali di localizzazione previsti per i punti di vendita esclusivi devono essere adottati in base ai più recenti orientamenti normativi statali che impongono la massima libertà di iniziativa economica nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza pubblica, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, quali motivi imperativi di interesse generale.

Pertanto, tenuto conto che:

- la Regione Piemonte ha adottato una specifica legge in materia di somministrazione, che stabilisce un'unica tipologia di attività, **superando in virtù del principio di semplificazione amministrativa la distinzione, sotto il profilo commerciale, tra le due tipologie di attività**, come previsto dalla L. n. 287/1991, e restando la regolamentazione delle differenti tipologie di servizio svolto affidata alle norme sanitarie;
- e che il sistema autorizzatorio ancora vigente nel comparto delle edicole è stato trasversalmente mitigato mediante la previsione di una pianificazione del settore avente natura qualitativa e improntata al rispetto dei principi comunitari e al contemperamento degli interessi pubblici, al fine di garantire l'esplicarsi di un regime di piena concorrenza tra le imprese;

si ritiene in via interpretativa estensiva che tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ora disciplinati dalla succitata L.R., possano essere autorizzati all'apertura di un punto di vendita non esclusivo di stampa quotidiana e periodica, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 170/2001.

Data 27/04/2016

Protocollo 7779/A1903A

OGGETTO: quesito in merito al rilascio dell'autorizzazione per apertura di un punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/10/2015 con Prot. n. 16326/A1903A, si richiede se una cartolibreria, già attiva, possa essere autorizzata all'apertura di un punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica.

In particolare, si specifica che tale cartolibreria ha una superficie di vendita totale pari a mq 71,50 che intenderebbe ridurre a mq 20 al fine di adibire i restanti mq 51,50 al punto vendita di quotidiani e periodici.

Codesto Comune evidenzia, inoltre, quanto segue:

- non ha ancora approvato il piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, previsti all'art. 6 del D.Lgs. n. 170/2001;
- è già presente sul territorio comunale un punto esclusivo di vendita;
- è stata imposta alla ditta richiedente il rilascio dell'autorizzazione in argomento la cessazione dell'attività di vendita come punto non esclusivo, avviato con SCIA, per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 170/2001 s.m.i. che recita espressamente:

"3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) omissis;

b) omissis;

c) omissis;

d) omissis;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120";

- è stata negata ad altra ditta l'autorizzazione per l'apertura di un punto esclusivo di vendita, in quanto non rientrante nei parametri previsti dal succitato art. 2, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 170/2001.

Ciò premesso e alla luce dei processi di semplificazione e liberalizzazione delle attività economiche e commerciali, avviati con la Direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale nei ripetuti interventi legislativi statali, che non hanno modificato l'impianto normativo del comparto delle edicole, nonché delle numerose sentenze dei T.A.R. orientate alla liberalizzazione del settore, si richiede parere in merito alla legittimità del rilascio dell'autorizzazione richiesta per l'apertura di un punto esclusivo di vendita.

A tal proposito, si specifica in via preliminare che gli uffici hanno fornito il suddetto parere in diversi colloqui intercorsi per vie brevi con codesto Comune, facendo presente che è anzitutto opportuna, oltre che urgente, l'adozione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, di cui all'art. 6

del D.Lgs. n. 170/2001, secondo le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico richiamate nella propria nota esplicativa con Prot. 13917/DB1607 del 26/11/2013.

Pertanto, si ribadisce che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un punto esclusivo di vendita di stampa quotidiana e periodica alla cartoleria richiedente, deve essere adottato il piano comunale di localizzazione in base ai più recenti orientamenti normativi statali che impongono la massima libertà di iniziativa economica nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza pubblica, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, quali motivi imperativi di interesse generale.

Ne consegue, in definitiva, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 sopracitato, che stabilisce distanze o limiti numerici per densità abitativa, in luogo di una pianificazione avente natura qualitativa, rispetto alla quale possono essere imposti limitazioni soltanto per motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

In riferimento al caso di specie, si evidenzia che è pervenuto in data 24/03/2016 con Prot. n. 5663/A1903A il quesito della Sig.ra X, con il quale espone il seguente stato dei fatti.

In particolare, viene rappresentato quanto segue:

- il soggetto interessato, titolare di una cartoleria, ha richiesto un anno fa a codesto Comune di avviare nel medesimo locale un punto non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici;
- a seguito di successivi controlli comunali, coincidenti con l'apertura di un'altra cartoleria circa sei mesi fa ("...." di), l'attività di vendita di giornali è stata sospesa, in quanto il locale di esercizio, avente una superficie di vendita di circa mq 70, non possiede i requisiti prescritti all'art. 2, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 170/2001;
- per questi motivi, è stata immediatamente presentata nuova istanza di autorizzazione per un punto esclusivo di vendita di quotidiani e periodici, per la quale si è ancora in attesa del rilascio della stessa.

Si sottolinea, altresì, che nel frattempo la Sig.ra X ha avviato un punto non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 170/2001, nel medesimo esercizio commerciale di mq 40, che recita espressamente:

"3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) omissis;

b) omissis;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed inclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;"

In realtà, parrebbe trattarsi di un esercizio commerciale in cui la vendita del caffè viene svolta mediante una macchinetta a cialde, senza la presenza di arredi che consentano il consumo sul posto.

Per questi motivi, si richiede se tale tipologia di attività possa configurarsi come esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., e conseguentemente abbia i requisiti per rientrare nel predetto art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 170/2001, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per un punto non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici.

Al riguardo, si precisa che la disciplina regionale dell'esercizio dell'attività di somministrazione stabilisce all'art. 2, comma 1 che: *"Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati"*.

Pertanto, l'attività di somministrazione si caratterizza sia per gli arredi e attrezzature tipici della stessa quali bancone, tavoli, sedie, apparecchiature per le bevande alla spina, le macchine industriali per il caffè, sia per il servizio assistito.

In proposito si richiama, a titolo esemplificativo, quanto espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in alcuni pareri con i quali ha approfondito la questione degli arredi e attrezzature tipici degli esercizi di somministrazione, annoverando:

- la presenza contemporanea di tavoli e sedie oppure sedute /panchine e piani di appoggio associati o associabili;
- macchine per il caffè, cioccolata calda o preparazione di altre bevande che richiedono il servizio assistito di somministrazione per il loro consumo sul posto.

Nel caso di specie, la suddetta attività parrebbe più propriamente presentare le caratteristiche di un'attività di commercio al dettaglio del settore merceologico alimentare, in particolare di un'attività di vendita al dettaglio mediante distributori automatici, di cui agli artt. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e 67 del D.Lgs. n. 59/2010 s.mm.ii., sulla base dell'elemento di distinzione tra l'attività di somministrazione e l'attività di vendita consistente nella presenza di un'attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto dei prodotti oggetto della vendita, ovvero gli alimenti e le bevande.

Fatta in ogni caso salva l'esatta configurazione della fattispecie sulla base di valutazioni da effettuarsi in sede locale, tenuto conto di specificità non conosciute dagli uffici scriventi, si ritiene che l'art. 2, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 170/2001 possa applicarsi soltanto nel caso in cui si tratti in concreto di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in senso proprio.

Data 21/07/2015

Protocollo 11396/A19050

OGGETTO: D.lgs 170/2001 – attività di rivendita di quotidiani e periodici. Richiesta di chiarimenti in merito alla superficie di vendita di esercizio commerciale per l'apertura di un punto vendita non esclusivo.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto ai nostri uffici con mail del 1 luglio c.a. ns. prot. n. 10202/A19050, codesto comune ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di apertura di un punto vendita non esclusivo, all'interno di un esercizio commerciale di superficie lorda di pavimento di 121 metri quadrati.

A tale proposito si rammenta che il D.lgs 170/2001 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 108/1999", all'art. 2 comma 3 lett. e) stabilisce che: *"possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120"*.

Si precisa in proposito che:

- secondo la disciplina generale del commercio, in particolare l'art. 4, comma 1 lett. c) del D.lgs 114/98 si intende per "superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi";
- il citato D.lgs 170/2001 fa espresso rinvio al dettato normativo del D.lgs 114/98 e smi, per cui la superficie rilevante sotto il profilo commerciale è la superficie di vendita e perciò tale superficie è da ritenersi esclusa da magazzini, cantina, retro etc.

Pertanto, tenuto conto che la planimetria allegata conferma la SLP di 121 metri, se ne desume che tale superficie non soddisfi il requisito previsto dal dettato normativo e conseguentemente l'impossibilità del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un punto vendita non esclusivo.

Data 18/03/2015

Protocollo 4249/A19050

OGGETTO: quesito in merito alla possibilità di vendita prodotti alimentari confezionati in esercizi commerciali di vendita al dettaglio extralimentari ed edicole.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 5 febbraio 2015 (prot. n. 1653/A19050) e successivo sollecito del 18 febbraio 2015 (prot. n. 2436/A19050), si richiedono informazioni in merito alla possibilità di effettuare la vendita di prodotti alimentari confezionati negli esercizi commerciali extralimentari e nelle edicole.

A tal proposito si fa presente quanto segue.

Premesso che è impegno costante di questo settore dare riscontro con tempestività ai quesiti che quotidianamente ci pervengono, al fine di offrire un adeguato servizio agli utenti, si rileva che la tempistica di risposta è determinata dal numero di richieste e dal loro ordine cronologico di arrivo.

Per quanto riguarda la vendita di prodotti alimentari di qualsiasi tipo (confezionati e non) in un esercizio commerciale, è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali nel settore alimentare di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010, come espressamente sottoindicati:

lettera a): aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

lettera b): "avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale";

lettera c): essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

In merito invece alla possibilità per le edicole di vendere prodotti alimentari, l'art. 5 comma 6 bis della l.r. n. 28/1999 come da ultimo modificato dalla l.r. n. 13/2011, consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge sopra richiamata per la vendita di prodotti alimentari. Ai pastigliaggi sono inoltre da ritenere assimilabili le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati, in analogia a quanto contemplato per le rivendite di generi di monopolio.



Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 10/11/2014

Protocollo 12988/DB1607

Oggetto: regolamentazione in materia di rivendite di quotidiani e periodici.

In riferimento alla Vostra richiesta, pervenuta via mail in data 27 ottobre 2014 (prot. n. 12368/DB1607), con la quale si chiede di conoscere l'attuale regolamentazione della Regione Piemonte in materia di rivendite di quotidiani e periodici, al fine di un confronto con le normative vigenti nelle Regioni più vicine, si rileva che allo stato attuale, nella nostra Regione, la materia delle edicole rimane disciplinata dal d.lgs 170/2001 in tutti i suoi contenuti, come risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 1/2012, come convertito nella legge 27/2012.

Per ulteriori specificazioni, si rimanda alla nota della Direzione Regionale Attività Produttive – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale – prot. n. 0005967/DB1607 del 18/04/2012 avente ad oggetto: “Novità legislative in merito al codice del turismo e rivendite di quotidiani e periodici. Comunicazione” ai cui contenuti si fa integrale rinvio, reperibile sul sito web della Regione Piemonte al seguente link:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/edicole.htm>, sotto la voce “NOTE ESPLICATIVE”.

Data 06/05/2013

Protocollo 0005806/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito alla possibilità per le edicole di vendere bevande – Art. 5, comma 6 bis della LR. 12/11/1999 n. 28 e smi.

Con nota e-mail pervenuta all'Ufficio scrivente in data 9 aprile 2013 – ns. prot. 0004500/DB1607 del 10 aprile 2013 – si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità per le edicole di vendere, bevande tramite distributori automatici, senza il possesso del requisito professionale.

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 5, comma 6 bis della LR 28/1999, come aggiunto dall'art. 3 della LR 13/2011, che recita espressamente quanto segue:

“6 bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.”

Si richiama inoltre la nota della Regione Piemonte prot. n. 1840 dell' 8 marzo 2010, avente ad oggetto: “Tabella speciale tabaccai – contenuto merceologico” (che si allega per opportuna conoscenza) nella quale si aderiva al parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 15/10/2007, per il quale sono compresi nella nozione di pastigliaggi, specificamente contemplati nella declaratoria della tabella speciale annessa alla vendita di generi di monopolio, anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e quindi oggetto di vendita anche senza il possesso di specifico requisito professionale.

Ciò premesso, si ritiene pertanto di poter rispondere affermativamente al quesito tenuto conto in particolare:

- dell'orientamento estensivo espresso dal legislatore nazionale che, nel prevedere all'art. 39 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012 che "gli edicolanti" possono vendere qualunque altro prodotto pur se secondo la vigente normativa (e quindi con il requisito professionale), ha mostrato di voler attribuire alla categoria maggiori opportunità imprenditoriali;
- della considerazione che non sussistono ragioni giuridiche che giustifichino un trattamento di sfavore a danno degli edicolanti, rispetto alla categoria dei tabaccai, per i quali questo assessorato aveva espresso, conformemente alle indicazioni ministeriali, analogo parere in senso estensivo (cfr. nota allegata n. 1840/2010).